Cassazione civile sez. II, 19/07/2024, n.19921

## Fatto PREMESSO CHE:

- 1. Fi.Gi. ricorre, con tre motivi, contro la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie in epigrafe, reiettiva dellâ??impugnazione del provvedimento con cui lâ??Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Asti aveva radiato il ricorrente dallâ??albo per avere egli, quale proprietario, direttore sanitario e medico della Clinica Veterinaria San Secondo di Asti, detenuto materiali di provenienza illecita, di proprietà dellâ??Asl di Asti e ad uso esclusivamente ospedaliero. Il provvedimento era stato adottato in seguito alla segnalazione fatta allâ??Ordine dalla Procura della Repubblica di Asti in relazione ad un procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di ricettazione. Tale procedimento si era chiuso con la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dellâ??art. 168 ter c.p. allâ??esito della messa alla prova a cui il ricorrente era stato ammesso;
- 2. lâ??Ordine Medici Veterinari di Asti ha depositato controricorso e nota spese;
- 3. la Procura della Repubblica di Asti e il Ministero della Salute sono rimasti intimati;

# Diritto CONSIDERATO CHE:

1 .il primo motivo di ricorso e rubricato â??violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n.3, c.p.c.) in relazione allâ??art. 28, 1 comma, D.Lgs. 233/1946, allâ??art. 47 del D.P.R. n.221/1950, allâ??art. 546 c.p.p., allâ??art. 132 c.p.c., in subordine nullità della decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione agli stessi articoliâ?•.

Con il motivo  $\cos \tilde{A} \neg$  rubricato il ricorrente censura la decisione per avere la Commissione Centrale escluso che la mancata indicazione, nel provvedimento sanzionatorio, della data della relativa adozione fosse causa di nullit $\tilde{A}$ ;

2. il motivo e infondato.

La Commissione Centrale ha affermato che il provvedimento, malgrado fosse privo della data, non era nullo in quanto, come ricavabile dagli atti del procedimento sanzionatorio prodotti dal ricorrente e dallâ??Ordine, la data di adozione del provvedimento coincideva con la data -il 6 ottobre 2021- della â??trattazione oraleâ?• del procedimento sanzionatorio, svolta dal Consiglio direttivo dellâ??Ordine. â??La decisione con la quale e stata disposta la radiazione e stata disposta in esito alla seduta in Camera di consiglio in tale dataâ?!. Ne consegue che la certezza della data di adozione della decisione che e stata formalmente trasfusa nel gravato atto, consente di integrare

il dato temporale mancante in tale atto, essendo la data non apposta formalmente sul provvedimento ricavabile univocamente aliunde con il richiamo ivi riportato alla trattazione orale svolta dal Consiglio Direttivo dellà??Ordine in data 6.10.021â?•. La Commissione ha evidenziato che il ricorrente aveva contestato solo il dato formale della â??mera apposizione della data sul gravato atto, il quale ha la mera funzione di verbalizzazione ed esternazione del contenuto della decisione adottata dallâ??organo disciplinare e quindi della sua volontà validamente espressa nel corso della seduta del 6 ottobre 2021â?•. Il controricorrente riproduce lâ??incipit dellâ??atto sanzionatorio: â??Il Consiglio Direttivo dellâ??Ordine dei Medici Veterinari di Asti, nella seduta in Camera di Consiglio seguita alla trattazione orale, svoltasi in data 6/10/2021, ha deliberato di adottare il provvedimento della radiazioneâ?•.

2.1.Lâ??art. 47 del D.P.R. 221/1950 stabilisce che la decisione deve, a pena di nullit $\tilde{A}$ , contenere la indicazione della data in cui  $\tilde{A}$ " stata adottata.

La disposizione non distingue tra momento di deliberazione e momento di redazione della decisione ma si incentra sulla â??adozioneâ?•, di guisa che, anche in relazione al disposto dellâ??art. 46 dello stesso D.P.R., secondo cui i dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale, deve ritenersi che, per regola, i due momenti coincidano.

Se ne ricava la correttezza della decisione impugnata avendo la Commissione accertato che il provvedimento richiamava la â??trattazione orale svolta dal Consiglio Direttivo dellâ??Ordine in data 6.10.2021, nel corso della quale si afferma che Ã" stata deliberata lâ??adozione del provvedimentoâ?• e essendo stato allegato dal ricorrente che la indicazione della data del provvedimento Ã" espressa mediante richiamo, nellâ??incipit del provvedimento stesso, alla data della relativa deliberazione che Ã" seguita alla trattazione del procedimento;

3.il secondo motivo di ricorso Ã" rubricato â??nullità della decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione allâ??art. 111,6 co. Cost, allâ??art. 28, 1 comma, D.Lgs. 233/1946, allâ??art. 47 del D.P.R. n.221/1950, allâ??art. 546 c.p.p., allâ??art. 132 c.p.c., in subordine nullità della decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione agli stessi articoliâ?•.

Con il motivo così rubricato il ricorrente, dopo aver riportato a pagina 12 del ricorso, la motivazione del provvedimento sanzionatorio, sostiene che la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare se la motivazione fosse oppure -come sostenuto dal ricorrente- non fosse â??adeguataâ?• laddove invece, attraverso riferimenti al procedimento penale e ai relativi atti, la Commissione avrebbe finito per dare al provvedimento sanzionatorio una motivazione â??a posterioriâ?•;

- 4. il motivo Ã" infondato.
- 4.1.Lâ??art. 47 del D.P.R. 221/1950 stabilisce che la decisione sanzionatoria deve, a pena di nullitÃ, contenere â??lâ??esposizione dei motiviâ?•.

- 4.2. La norma si riferisce alla motivazione discorso ossia alla esternazione dei motivi sostanziali della decisione sanzionatoria.
- 4.3. Il ricorrente, da un lato, pone lâ??accento sullâ??equivoco riferimento ora alla motivazione-discorso ora alla motivazione-sostanziale laddove la Commissione ha evidenziato (v. pagina 5 della decisione impugnata) che le eccezioni sollevate dallâ??odierno ricorrente, di â??nullità del provvedimento per carenza di motivazione in violazione dellâ??art. 47 D.P.R.221/1950â?•, erano â??affidate ad una serie di argomentazioni accumunate dalla tesi di fondo inerente la contestazione della commissione dei fatti e del difetto dellâ??elemento soggettivo cioÃ" della consapevolezza del carattere illecito della provenienza e della determinazione del materiale rinvenuto presso la clinica veterinariaâ?•, erano cioÃ" eccezioni inerenti alla motivazione sostanziale. Il ricorrente, dallâ??altro lato, censura la decisione impugnata sostenendo che la Commissione abbia integrato la motivazione del provvedimento sanzionatorio, non assente ma, sempre secondo il ricorrente, deficitaria, laddove invece, la Commissione, nellâ??esercizio dei suoi poteri di giudice della legittimità -merito del provvedimento sanzionatorio, ha provveduto, da pagina 5 a pagina 9 della decisione, ad un accertamento positivo dei fatti imputati e della responsabilità professionale dellâ??odierno ricorrente sulla scorta, essenzialmente, della documentazione del procedimento sanzionatorio;
- 5. il terzo motivo di ricorso e rubricato â??omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n.5, c.p.c.), in relazione allâ??art. 28, 1 comma, D.Lgs. 233/1946, agli artt. 47 e 41 D.P.R. n.221/1950, allâ??art. 546 c.p.p., allâ??art. 132 c.p.c., in subordine nullità della decisione (art. 360, n.4, c.p.c.) in relazione agli stessi articoliâ?•.

Con il motivo così rubricato la decisione impugnata viene censurata per avere la Commissione Centrale ritenuto motivato il provvedimento sanzionatorio anche in ordine alla scelta della sanzione della radiazione;

- 5. il motivo e infondato. Deve ribadirsi quanto al precedente punto 4.3 riguardo alla motivazione discorso, alla motivazione sostanziale e ai poteri esercitati dalla commissione come giudice della legittimitĂ -merito del provvedimento sanzionatorio. In tale contesto, la Commissione (v. decisione impugnata, pagina 8, in particolare ultimo capoverso, e pagina 9, primi due capoversi), ha ritenuto insussistente il vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio in relazione alla proporzionalitĂ della sanzione essendo possibile, dal complessivo contenuto del provvedimento, evincere i comportamenti contestati in relazione alla cui gravitĂ la sanzione della radiazione e stata individuata come sanzione â??piĂ¹ congruaâ?•;
- 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato;
- 7. le spese seguono la soccombenza;

7. ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto;

### P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellâ??Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Asti, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso, in Roma il 27 giugno 2024. Pedia it

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024.

### Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

#### Massima:

L'omessa indicazione della data di adozione della sanzione nella decisione pronunciata nei confronti dell'esercente la professione sanitaria non ne comporta la nullit $\tilde{A}$ , ex art. 47 del d.P.R. n. 221 del 1950, ove nel provvedimento risulti che la sanzione sia stata assunta nel corso della trattazione orale atteso che la predetta disposizione non distingue tra momento di deliberazione e momento di redazione della decisione i quali, anche in relazione all'art. 46 dello stesso d.P.R. secondo cui il dispositivo  $\tilde{A}$  riportato nel verbale, devono pertanto, di regola, ritenersi coincidenti.

#### Supporto Alla Lettura:

#### **ADOZIONE**

Lâ?? adozione Ã" il rapporto di filiazione giuridica costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue.

La **Legge n. 184 del 1983**, riformata dalla **Legge n. 149/2001**, disciplina lâ?? istituto giuridico dellâ?? adozione, ponendo in primo piano lâ??interesse del minore abbandonato e il suo diritto ad avere una famiglia.

Sono previste le seguenti tipologie di adozione:

- ADOZIONE NAZIONALE: lâ??adozione di un bambino in stato di abbandono sul territorio italiano.
- ADOZIONE INTERNAZIONALE: A lâ??adozione di un bambino in stato di abbandono che si trova allâ??estero, in paesi con cui sono in vigore trattati internazionali o bilaterali con lâ??Italia e in cui operano associazioni autorizzate e certificate che fanno da tramite tra la coppia e le istituzioni del paese stesso (Enti Autorizzati).
- **ADOZIONE DI MAGGIORENNE:** riguarda persone maggiori di età (e quindi giuridicamente autonome) che entrano a far parte degli interessi prevalentemente patrimoniali anche della famiglia dellâ??adottante;
- ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI: tutela il rapporto che si crea nel momento in cui il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in particolari situazioni di disagio (art. 44 lettere a, b, c e d della legge 184/83). Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, lâ??adottato antepone al proprio il cognome dellâ??adottante. Presupposto fondamentale Ã" che i genitori dellâ??adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.

I requisiti essenziali al fine di dar luogo allâ?? adozione sono:

- la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore
- 1â??idoneità dei coniugi ad adottare.

Competente a emettere entrambi i provvedimenti Ã" il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bambino abbandonato. Lâ??adozione vera e propria à preceduta dallâ??affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino de stato di figlio legittimo degli adottanti. Lâ??art.6

Giurispedia.it